

Testo Unico del 26/04/1986 n. 131 - art. 46

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Titolo del documento:

Rendite e pensioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1997

modificato da: L del 23/12/1996 n. 662 art. 3

1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.

2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

a) dal ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; (1)

b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; (2)

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.

(1) Il multiplo indicato nella presente lettera e' stato fissato in quaranta volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 11 gennaio 1999; in 28,57 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 28 dicembre 2000; in 33,33 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 24 dicembre 2001; in quaranta volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 18 dicembre 2003 e, da ultimo, in 33,33 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 7 gennaio 2008.

(2) Il multiplo indicato nella presente lettera e' stato fissato in quaranta volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 11 gennaio 1999; in 28,57 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 28 dicembre 2000; in 33,33 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 24 dicembre 2001; in quaranta volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 18 dicembre 2003 e, da ultimo, in 33,33 volte l'annualita' dall'art. 1 D.M. 7 gennaio 2008.